



COMUNICATO UFFICIALE N. 108 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 313/AA al N. 317/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 445 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Christian TURCHETTO e della società A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT avente oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN TURCHETTO, direttore sportivo della società ASD Calcio Maniago Vajont all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Calcio Maniago Vajont - Sacilese del 12.12.2021 valevole per il Campionato di Promozione, rivolto nei confronti del sig. Ivano Driussi, Presidente della SSD Sacilese, alla presenza di altri tesserati di entrambe le società, espressioni offensive;

A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Christian TURCHETTO ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Christian TURCHETTO, e dal Sig. Paolo PICCOLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Christian TURCHETTO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO MANIAGO VAJONT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 314/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 465 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo OGLIARI, Massimiliano ESPOSITO, Andrea MANGIARDI, Michele ROVIDA, Walter GALVAGNI, Massimiliano GATTA e Elia GRASSELLI, e della società A.S.D. TRESORE avente oggetto la seguente condotta:

CARLO OGLIARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Trescore, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Trescore, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Massimiliano Gatta e per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle gare Trescore - Montodinese disputata il 25.9.2021, Palazzo Pignano - Trescore disputata il 2.10.2021, Trescore - Ripaltese disputata il 9.10.2021, Alba-Crema - Trescore disputata il 16.10.2021, Trescore - Pianenghese disputata il 23.10.2021, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Under 19, nonché per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Elia Grasselli e per averne consentito, o comunque non impedito, l'utilizzo in occasione delle gare Trescore - Oratorio Sabbioni Crema disputata il 26.9.2021, Bagnolo - Trescore disputata il 3.10.2021, Atletico Manfro - Trescore disputata il 21.11.2021, Trescore - Sporting Chieve disputata il 28.11.2021, Acquanegra Cremonese - Trescore disputata il 5.12.2021, tutte valevoli per il Campionato Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, ai calciatori sigg.ri Massimiliano Gatta ed Elia Grasselli di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

MASSIMILIANO ESPOSITO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Trescore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Trescore - Montodinese disputata il 25.9.2021, Palazzo Pignano - Trescore disputata il 2.10.2021, Trescore - Ripaltese disputata il 9.10.2021, Alba-Crema - Trescore disputata il 16.10.2021, tutte valevoli per il Campionato Provinciale Under 19, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Trescore, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Massimiliano Gatta, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

ANDREA MANGIARDI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Trescore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Trescore – Oratorio Sabbioni Crema disputata il 26.9.2021 e Trescore – Sporting Chieve disputata il 28.11.2021, entrambe valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Trescore nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Elia Grasselli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MICHELE ROVIDA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Trescore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Bagnolo – Trescore disputata il 3.10.2021, valevole per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Trescore nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Elia Grasselli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

WALTER GALVAGNI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Trescore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Atletico Manfro – Trescore disputata il 21.11.2021, valevole per il Campionato Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Trescore nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Elia Grasselli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MASSIMILIANO GATTA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Trescore, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Trescore senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, alle seguenti gare valevoli per Campionato Provinciale Under 19: Trescore - Montodinese disputata il 25.9.2021, Palazzo Pignano - Trescore disputata il 2.10.2021, Trescore - Ripaltese disputata il 9.10.2021, Alba-Crema - Trescore disputata il 16.10.2021, Trescore - Pianenghese disputata il 23.10.2021;

ELIA GRASSELLI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2,

comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Trescore, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Trescore senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, alle seguenti gare tutte valide per il Campionato di Terza Categoria: Trescore – Oratorio Sabbioni Crema disputata il 26.9.2021, Bagnolo – Trescore disputata il 3.10.2021, Atletico Manfro – Trescore disputata il 21.11.2021, Trescore – Sporting Chieve disputata il 28.11.2021, Acquanegra Cremonese – Trescore disputata il 5.12.2021;

A.S.D. TRESORE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Carlo Ogliari, Massimiliano Esposito, Andrea Mangiardi, Michele Rovida e Walter Galvagni, ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri Massimiliano Gatta ed Elia Grasselli hanno posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carlo OGLIARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TRESORE, Massimiliano ESPOSITO, Andrea MANGIARDI, Michele ROVIDA, Walter GALVAGNI, Massimiliano GATTA e Elia GRASSELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 giorni di inibizione per il Sig. Carlo OGLIARI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano ESPOSITO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea MANGIARDI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele ROVIDA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Walter GALVAGNI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Massimiliano GATTA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Elia GRASSELLI, di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda e 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. TRESORE relativamente Campionato di Terza Categoria, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda e 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. TRESORE relativamente Campionato Provinciale U19;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 315/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 685 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea MARCANTONINI, avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA MARCANTONINI, all'epoca dei fatti vice presidente della società FCD Real Virtus, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della notifica in data 20.4.2022 della Comunicazione Conclusione delle Indagini nell'ambito del procedimento della Procura Federale FIGC n. 649 pfi 21-22, leso l'onore, il prestigio, il decoro e la credibilità propri delle Istituzioni Federali della F.I.G.C. tramite dichiarazioni postate sulla propria pagina personale del social network Facebook in data 23.4.2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea MARCANTONINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Andrea MARCANTONINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 316/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 696 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Antonio MARRAZZO avente oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MARRAZZO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Mesoraca Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento alla gara ASD Mesoraca – Brutium Cosenza disputata in data 27.2.2022 e valevole per il girone B del Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, leso l'onore, il prestigio ed il decoro propri dell'Arbitro che ebbe a dirigere tale incontro, nonché più in generale quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, con una dichiarazione postata in data 28.2.2022 sulla pagina social della Sezione A.I.A. di Catanzaro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio MARRAZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MARRAZZO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 523 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Eirik Olav AA e della società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP avente oggetto la seguente condotta:

EIRIK OLAV AA, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Nuova Pol. Popolare Cep all'epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 9.2.2022, in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Nuova Pol. Popolare Cep, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Eirik Olav AA ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eirik Olav AA, e dal Sig. Roberto CINI, in qualità di Dirigente con poteri di firma, per conto della società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Eirik Olav AA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA POPOLARE CEP;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina